

LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI”

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

Delibera n. 36 del Collegio dei docenti del 5 dicembre 2023, in vigore dall'8 gennaio 2024

Sommario

1. CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI	1
1.1. Comunicazione della valutazione	1
1.2. Strumenti della valutazione	2
2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO	2
3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA	3
4. CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA	4
5. CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO	4
6. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO	6

1. CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI

La valutazione degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado è regolata dalla Legge 107/2015, e dal successivo D. Lgs. 62/2017, che ha parzialmente modificato ed abrogato la precedente normativa, in particolare il DPR 122/2009. Il D. Lgs 62/2017 (art.1 comma 1) sottolinea come “la valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al loro successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze”. La valutazione tiene quindi conto del processo di apprendimento, del comportamento e del rendimento scolastico; ha un ruolo di valorizzazione del percorso educativo-didattico, oltre che di indicazione delle procedure di approfondimento, consolidamento oppure recupero, sempre nell'ottica della personalizzazione e della responsabilizzazione dell'alunno.

1.1. Comunicazione della valutazione

Il DPR 24 Giugno 1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria” e sue successive modifiche, prevede (art. 2 comma 4), tra i diritti dello studente, quello di “una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”.

La comunicazione della valutazione rappresenta uno strumento per promuovere la consapevolezza e la responsabilità degli studenti; ciascun docente rende espliciti i criteri di attribuzione del voto. Per quanto riguarda gli esiti delle singole prove di verifica, vanno comunicati in tempi congrui, a seconda della tipologia

di prova somministrata. In particolare, gli esiti di una prova scritta dovranno pervenire agli studenti di norma non oltre 15 giorni dallo svolgimento, salvo casi particolari che dovranno essere comunicati alla Dirigente Scolastica.

Nella valutazione delle prove scritte devono essere resi espliciti i criteri e il percorso di valutazione.

Strumenti di comunicazione della valutazione sono:

- il registro elettronico, attraverso il quale gli esiti delle prove di valutazione sono consultabili on-line in tempo reale dai genitori;
- il ricevimento dei genitori, che avviene nel periodo compreso tra la fine di ottobre/inizio di novembre e la prima metà di maggio; il ricevimento è sospeso in corrispondenza dei periodi di interruzione delle attività didattiche, dello svolgimento degli scrutini intermedi e della pubblicazione on-line delle pagelle;
- la pagella dello scrutinio relativo al primo periodo;
- le lettere informative alle famiglie degli studenti che presentino rilevanti carenze nel rendimento o frequenza discontinua, o per i quali, nello scrutinio finale, sia stato sospeso il giudizio di ammissione alla classe successiva;
- la pagella dello scrutinio finale.

1.2. Strumenti della valutazione

Nel corso dell'anno scolastico, possono essere proposte prove di verifica differenti per tipologia, per frequenza e numero complessivo come riportato nelle programmazioni individuali di ciascun docente, fermo restando che la valutazione intermedia e finale dovrà essere effettuata sulla base di un congruo numero di verifiche, che, come stabilito dal Collegio dei Docenti, corrisponde di norma:

- per le discipline che prevedono un numero di ore settimanali minore di 4, a un numero minimo di 2 valutazioni nel trimestre e di 2 nel pentamestre;
- per le discipline che prevedono un numero di ore settimanali uguale o maggiore di 4, a un numero minimo di 2 valutazioni nel trimestre e di 3 nel pentamestre.

Le verifiche possono consistere in prove orali, scritte, grafiche e pratiche; anche lavori svolti individualmente o in gruppo, esercizi assegnati per casa, relazioni sulle esperienze di laboratorio e altre forme di elaborati possono essere oggetto di valutazione purché il docente renda noto quando queste attività sono considerate tali.

In sede di scrutinio la valutazione dei risultati raggiunti in ciascuna disciplina è formulata mediante un unico voto. Per la corrispondenza tra voti e competenze, si vedano le gli indicatori per la valutazione approvati dal Collegio dei docenti allegati al presente Regolamento (**ALLEGATO A**).

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

“La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestate e non, lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti” (D.M. n. 05, 16 gennaio 2009)

Nell'attribuzione del voto in comportamento si terrà conto non tanto dei singoli episodi, quanto del comportamento posto in essere nel corso dei due periodi dell'anno scolastico, così come dei progressi e miglioramenti realizzati nell'arco dell'intero anno scolastico da ciascuna studentessa e ciascuno studente in

relazione ai valori della convivenza civile, alla capacità di interiorizzare e rispettare le norme esplicite dei regolamenti della scuola e quelle implicite del comportamento rispettoso degli altri, alla consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri.

La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.

Tale valutazione è volta a educare e favorire la crescita e la formazione dello studente e della studentessa come persone, tiene conto della loro età e del percorso compiuto nel quinquennio, della loro disponibilità al cambiamento e al ravvedimento in presenza di comportamenti non corretti, valorizza e premia i comportamenti corretti e maturi. La normativa di riferimento è contenuta nella Legge 30 ottobre 2008, n. 169, all'art. 2 e nel D.M. del 16/01/2009 n. 5. In particolare, l'articolo 4 stabilisce criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una valutazione insufficiente.

Il Collegio dei docenti ha deliberato l'adozione di indicatori per la valutazione del comportamento come da allegato al presente Regolamento (**ALLEGATO B**).

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Come stabilito nell'allegato A alle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92. la Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.

“I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall'intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l'insegnamento dell'educazione civica e affrontate durante l'attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di indicatori per la valutazione che il Collegio dei Docenti ha approvato (**ALLEGATO C**), finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curriculum dedicata all'educazione civica.

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.”

4. CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

In base a quanto stabilito nel DPR del 22 giugno 2009, n. 122 e nel D. Lgs. 62/2017, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il Collegio dei Docenti ha deliberato in data 22 settembre 2022, quali siano le deroghe motivate e straordinarie al suddetto limite (**ALLEGATO D**), a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Il succitato DPR 122/09, all'art.4 comma 5 stabilisce che sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 297/94, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico. Ai sensi dell'art.4 comma 6, del DPR 122/09, nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie.

A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

5. CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 62/2017, l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'Esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
- c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro (ridenominata "percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" (PCTO) dall'art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018) secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie

e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'Esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

- d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 62/2017 gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del medesimo decreto. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

L'articolo 20 del D. Lgs. 62/2017 stabilisce inoltre che gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della Legge 170/2010, sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto, sulla base del piano didattico personalizzato. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 62/2017 per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.

Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le

prove o alcune di esse. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

Quanto sopra è applicato in osservanza alla normativa, fatte salve eventuali modifiche stabilite dall'annuale Ordinanza ministeriale sugli Esami di Stato.

6. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'Allegato A del D. Lgs. 62/2017.

MEDIA DEI VOTI	TERZO ANNO	QUARTO ANNO	QUINTO ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7 – 8	8 – 9	9 – 10
$6 < M \leq 7$	8 – 9	9 – 10	10 – 11
$7 < M \leq 8$	9 – 10	10 – 11	11 – 12
$8 < M \leq 9$	10 – 11	11 – 12	13 – 14
$9 < M \leq 10$	11 – 12	12 – 13	14 – 15
<i>NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico</i>			

Il punteggio da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione si attribuisce in base ai seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti:

- massimo della fascia a tutti gli studenti promossi a giugno all'unanimità;
- minimo della fascia a chi viene promosso a maggioranza;
- di norma il minimo della fascia a chi ha sospensione di giudizio.

I crediti formativi confluiscono nel Curriculum dello Studente che si consulta in sede di Esame di Stato.

Quanto sopra è applicato in osservanza alla normativa vigente, fatte salve eventuali modifiche stabilite dall'annuale Ordinanza ministeriale sugli Esami di Stato.